

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-651	del 19/09/2014
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi. Approvazione dello schema di accordo con Lepida S.p.A. in merito alle condizioni di fornitura del contratto PAH (Proprietary Application Hosting) – ULA (Unlimited License Agreement) -ORACLE	
Proposta	n. PDTD-2014-647	del 16/09/2014
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Dott. Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 19 (diciannove) settembre 2014 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Approvazione dello schema di accordo con Lepida S.p.A. in merito alle condizioni di fornitura del contratto PAH (Proprietary Application Hosting) – ULA (Unlimited License Agreement) -ORACLE

VISTO:

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2014 - 2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai centri di responsabilità;
- la D.D.G. n. 89 del 16/12/2013 – Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 19 del 14/02/2014 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2014 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;

RICHIAMATA

- la Legge regionale n. 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione” e ss. mm., in particolare la L.R. n. 4/2010 che ha definito la Community Network Emilia-Romagna (CN-ER);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 897 del 23/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto “Schema di accordo tra Lepida S.p.A. e gli Enti in merito alle condizioni di fornitura contratto PAH (Proprietary Application Hosting) – ULA (Unlimited License Agreement) – ORACLE”;

PREMESSO:

- che sulla base del potenziamento delle connessioni telematiche della rete ARPA, e nell'ottica di completamento del progetto di centralizzazione dei moduli applicativi del Sistema Informativo Ambientale, si era resa necessaria una revisione dell'architettura Hardware e Software di base dei sistemi in uso presso il CED di ARPA;
- che per la realizzazione degli interventi suddetti, si è valutato come soluzione ottimale dotarsi di un'unica infrastruttura di Base Dati Oracle database Edition e pertanto, con Determinazione n. 52 del 2007 del Servizio Sistemi Informativi, era stata affidata alla ditta Fujitsu Siemens Computers S.p.A. la fornitura di licenze Oracle comprensive di servizio di supporto e aggiornamento;

- che fino all'anno 2013, con successive determinazioni, Arpa E-R si è garantita il relativo servizio di assistenza e manutenzione dell'infrastruttura Oracle database e delle sue componenti rinnovando le licenze in propria dotazione;
- che essendo a tutt'oggi Oracle Database l'infrastruttura su cui si attestano tutte le base dati effettive del sistema informativo ambientale, occorre pertanto garantire e proseguire il rinnovo delle licenze e il servizio di supporto e aggiornamento su prodotti collegati;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- oltre che Arpa E-R, anche la Regione Emilia Romagna e diversi Enti Locali del territorio sono utilizzatori del software di Oracle Italia s.r.l.;
- Oracle Italia s.r.l. ha proposto a Lepida S.p.A. un accordo quadro di tipo Unlimited Deployment per alcuni programmi software di propria produzione che consente l'utilizzo per un numero illimitato di processori nelle realtà regionali strutturate come l'Emilia-Romagna con proprie Società in-house;

CONSIDERATO CHE:

- il modello di accordo quadro proposto da Oracle Italia s.r.l. (PAH-ULA Proprietary Application Hosting - Unlimited License Agreement) rappresenta un'opportunità in quanto risulta particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico e organizzativo per il sistema pubblico regionale nel suo complesso;
- l'adesione all'accordo quadro proposto consentirà di installare Data Base Enterprise e i moduli software ad esso collegati su un numero illimitato di processori e di aggiornare gli ambienti Oracle già presenti presso gli Enti Pubblici alla versione Enterprise (upgrade alla versione Enterprise e alle Options necessarie);
- la possibilità di installazioni illimitate di licenze Data Base Enterprise (e relativi accessori) consente di superare in toto i vincoli di natura economica nei percorsi decisionali focalizzandoli esclusivamente sugli impatti di natura tecnico-organizzativa per l'implementazione e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica negli Enti Pubblici;
- tale accordo, non ponendo alcun vincolo rispetto alle politiche in essere presso gli enti pubblici di riferimento, non si configura come elemento inibitorio dell'implementazione delle politiche in corso circa la diffusione dell'open source;

DATO ATTO:

- che in data 30 novembre 2013 Lepida S.p.A. e Oracle Italia s.r.l. hanno sottoscritto il relativo Accordo quadro per la durata di 37 mesi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la sopraindicata deliberazione di Giunta regionale si è disposto:
 - di autorizzare Lepida S.p.a. a stipulare i contratti per la fornitura dei servizi di cui all'Accordo con Oracle Italia s.r.l., con la Regione Emilia Romagna, gli Istituti, le Agenzie, gli organismi e in generale gli Enti pubblici afferenti o convenzionati con la Regione Emilia-Romagna, benchè separati sotto il profilo giuridico, economico e patrimoniale dell'Amministrazione Regionale;
 - di approvare, nel testo allegato, lo schema di accordo PAH-ULA che Lepida S.p.a. avrebbe poi proposto in sottoscrizione agli enti suddetti, di cui alle condizioni generali in allegato sub A) al presente atto;

VALUTATO CHE:

- effettuate le necessarie considerazioni di convenienza tecnica ed economica in merito all'affidamento del servizio di manutenzione dei prodotti software Oracle in dotazione di Arpa E-R, appare opportuno aderire all'accordo con Lepida S.p.A. per l'acquisizione di prodotti software, sulla base di quanto contenuto nel testo approvato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 897 del 23 giugno 2014;

VALUTATO INOLTRE:

- l'offerta economica, allegato sub B) al presente atto, di adesione al Contratto PAH-ULA Oracle presentata da Lepida S.p.A. e registrata al prot. PGDG/2014/5057 dell'08/09/2014, relativamente ai seguenti programmi Unlimited Deployment:

- Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual;
- Real Application Clusters – Processor Perpetual;
- Partitioning – Processor Perpetual;
- Tuning Pack – Processor Perpetual;
- Diagnostics Pack – Processor Perpetual;
- Spatial and Graph – Processor Perpetual;
- Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual;
- Advanced Security – Processor Perpetual;
- Oracle Audit Vault and Database Firewall – Processor Perpetual;
- Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual;
- Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual;
- Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual;

- le condizioni specifiche della fornitura allegato sub C), che unitamente alle Condizioni generali , all'Allegato tecnico e all'Offerta economica costituiscono il contratto stipulato tra Arpa E-R e Lepida S.p.a.;

RILEVATO:

- che l'offerta economica di Adesione al Contratto PAH-ULA Oracle presentata da Lepida S.p.A. ricomprende anche i servizi di manutenzione standard prestata da Oracle Italia s.r.l. sia per quanto riguarda le modalità operative che per la erogazione del servizio;
- che la sopraindicata offerta economica presentata da Lepida S.p.A. in relazione alle annualità 2014-2015-2016 relativamente ai programmi individuati, evidenzia un importo complessivo pari ad Euro 83.411,17 + IVA 22% per un totale di Euro 101.761,63;
- pertanto di aderire al contratto Oracle denominato PAH-ULA stipulato da Lepida S.p.A. relativamente ai sopraindicati prodotti Unlimited Deployment, nel testo approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 897 del 23 giugno 2014;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aderire allo schema di accordo PAH-ULA relativo alle Licenze Software Oracle sopra elencate per un periodo triennale con copertura sino al 31/12/2016, per un importo totale pari ad Euro 83.411,17 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica pervenuta e agli atti del Servizio;

RICHIAMATO:

- L'art. 15 della legge n. 241/1990 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014 -Linee guida" della D.D.G. 88 del 16/12/2013";
- che come chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 è da considerarsi *"escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perchè tale trasferimento di fondi*

è, *comunque, tracciato*”; e rilevato come nel caso di specie compete a Lepida S.p.A. l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. Mm;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere di regolarità amministrativa in merito al presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93, è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

- che al responsabile del procedimento sono assegnati le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'accordo sottoscritto tra Lepida s.p.a. e Oracle Italia s.p.a. in data 30.11.2013 denominato (PAH-ULA Proprietary Application Hosting - Unlimited License Agreement) avente ad oggetto l'installazione di Data Base Enterprise e di moduli software ad esso collegati su un numero illimitato di processori e l'aggiornamento degli ambienti Oracle già presenti presso gli Enti Pubblici dell'Emilia-Romagna alla versione Enterprise (upgrade alla versione Enterprise e alle Options necessarie), agli atti;
2. Di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 897 del 23 giugno 2014, ha autorizzato Lepida S.p.a. a stipulare i contratti per la fornitura dei servizi di cui all'Accordo con Oracle Italia s.r.l., con la Regione Emilia Romagna, gli Istituti, le Agenzie, gli organismi e in generale gli Enti pubblici afferenti o convenzionati con la Regione Emilia-Romagna, benchè separati sotto il profilo giuridico, economico e patrimoniale dell'Amministrazione Regionale, secondo lo schema di accordo PAH-ULA. allegato alla medesima determinazione;
3. Di aderire all'accordo PAH-ULA mediante sottoscrizione dell'offerta presentata da Lepida S.p.A. del 5.09.2014 e registrata al prot. PGDG/2014/5057 dell'08/09/2014, relativamente ai seguenti programmi Unlimited Deployment:
 - Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual;
 - Real Application Clusters – Processor Perpetual;
 - Partitioning – Processor Perpetual;

- Tuning Pack – Processor Perpetual;
- Diagnostics Pack – Processor Perpetual;
- Spatial and Graph – Processor Perpetual;
- Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual;
- Advanced Security – Processor Perpetual;
- Oracle Audit Vault and Database Firewall – Processor Perpetual;
- Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual;
- Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual;
- Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual;

per l'importo complessivo, in relazione alle annualità 2014-2015-2016, pari ad Euro 83.411,17 + IVA 22% per un totale di Euro 101.761,63.

4. Di dare atto che il contratto con Lepida s.p.a. è regolato dalle Condizioni di fornitura standard di lepida s.p.a., dall'Offerta Economica e dalle Condizioni di fornitura specifiche del contratto PAH-ULA-Oracle, allegate tutte al presente atto sub A), B), C);
5. di dare atto che il costo di Euro 83.411,17 + IVA 22% pari ad Euro 101.761,63 avente natura di "Manutenzione software", è triennale e per l'importo di Euro 35.754,09 (comprensivo di Iva) è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento rispettivamente al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi per la quota di Euro 23.240,16 e del Servizio Idrometeorologia – progetto 14GIR - per la quota di Euro 12.513,93.
6. di dare atto che la quota pari ad Euro 66.007,54 , avente medesima natura contabile, è compresa nel bilancio preventivo pluriennale 2014-2016 sugli esercizi 2015 e 2016 rispettivamente per l'importo di Euro 21.452,45 per quanto concerne il Servizio Sistemi Informativi e di Euro 11.551,32 per quanto concerne il Servizio Idrometeorologia.
7. di dare atto che ai sensi del Regolamento per il decentramento amministrativo, competente ad impegnare contrattualmente ARPA è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dr. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2014-647 del 16/09/2014

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi. Approvazione dello schema di accordo con Lepida S.p.A. in merito alle condizioni di fornitura del contratto PAH (Proprietary Application Hosting) – ULA (Unlimited License Agreement) -ORACLE

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/09/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico



Condizioni generali di fornitura



Condizioni generali di fornitura

Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l'Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come "Offerta") e il documento di Caratteristiche Tecniche e Livello di Servizio (di seguito anche indicato come "Allegato Tecnico") costituiscono il Contratto stipulato tra Lepida e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti").

Il contratto si intenderà, pertanto, perfezionato, con l'accettazione dell'offerta da parte del Cliente che conterrà in allegato le presenti Condizioni Generali e l'Allegato Tecnico.

Le presenti Condizioni Generali, parte integrante del Contratto, regolano i rapporti tra Lepida S.p.A. (nel seguito anche solamente "Lepida") e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti") in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura.

Quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, verrà disciplinato nell'Offerta o nell'Allegato Tecnico.

Articolo 1. Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le parti.

Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività

I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati o attivati con le modalità e i tempi specificati nell'Offerta e nell'Allegato Tecnico.

Articolo 3. Durata del Contratto

La durata del contratto decorre dalla Data di Consegna fino alla scadenza prevista nell'offerta; l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato in forma scritta tra le Parti almeno tre (3) mesi prima della scadenza.

Articolo 4. Recesso

È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto, esso sarà tenuto a corrispondere a Lepida il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 50% (cinquanta per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto.

E' ammesso il recesso nel caso in cui l'Ente firmatario del contratto venga soppresso o comunque veda trasferite le proprie funzioni, per cui venga meno la necessità della fornitura. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Lepida il solo 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso mentre nulla sarà dovuto per i corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto.

Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione

I corrispettivi relativi alle singole attività e/o il servizio offerti verranno corrisposti a Lepida a fronte della emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all'interno nell'offerta.

In caso di ritardato pagamento, Lepida avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02. Lepida avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, Lepida avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione con raccomandata A/R e decorsi 15 giorni solari dal ricevimento della medesima. In tal caso, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto.

Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo

Articolo 6. Imposte e Tasse

Tutti i corrispettivi indicati nell'offerta, sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.

Il Contratto, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Articolo 7. Modifiche o integrazioni al Contratto

Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a Lepida.

Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di Lepida.

Lepida si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, limitarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

Articolo 8. Proprietà intellettuale

Resta inteso che il Contratto non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, Lepida non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà

vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all'Attività e/o ai Servizi ed al know-how di Lepida.

Articolo 9. Riservatezza

Le Parti prendono atto e riconoscono che, nel corso dell'esecuzione del Contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l'altra Parte. A seguito di ciò, ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione riguardante l'altra Parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano già di pubblico dominio o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10. Trattamento dati personali (Legge n. 196/2003)

In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 196/2003, i dati raccolti o che saranno comunicati tra le Parti, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel Contratto e relativi Allegati. Tali dati potranno essere conservati su archivi cartacei e/o su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 196/2003 e potranno essere comunicati per le finalità del trattamento a tutti gli eventuali attori coinvolti nella attività e servizi oggetto della fornitura di cui all'offerta, al contratto o all'accordo stipulato tra le parti.

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante di Lepida. L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari delle comunicazioni è disponibile presso la sede di Lepida.

La sottoscrizione dell'offerta ha anche valore di consenso conferito reciprocamente dalle Parti relativamente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità di cui al presente articolo.

Le Parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

Il Cliente è e rimarrà unico responsabile della raccolta e del trattamento dei dati relativi al suo personale, a suoi consulenti, collaboratori, fornitori nonché dei clienti del medesimo e di tutti gli utenti dei servizi forniti dal Cliente attraverso il Servizio, senza che in alcun modo possa essere fatta discendere alcuna responsabilità in capo a Lepida. Il Cliente rilascia a tal fine ampia manleva a Lepida, impegnandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata da terzi in ragione di pretese violazioni della normativa inerente al trattamento dei dati personali.

Articolo 11. Limitazioni di responsabilità

Quanto definito nel presente articolo non potrà essere applicato per i servizi di Data Center per il quale le limitazioni di responsabilità verranno indicate nell'Allegato Tecnico.

Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, in ogni caso, la responsabilità di Lepida a qualunque titolo derivante dal Contratto, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati, ecc.

Lepida non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell'erogazione del Servizio imputabili a:

- a) forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi;
- b) atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo;
- c) problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti;
- d) manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati;
- e) malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente;
- f) inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica);
- g) errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente;
- h) problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente;
- i) attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell'Attività e/o l'erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni.

Per quanto non esplicitamente previsto nell' Allegato tecnico Lepida non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delle Attività o del Servizio.

Il Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quando non definito nel presente documento e nell' Allegato Tecnico.

Articolo 12. Forza Maggiore

Lepida non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni:

- a) che l'inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo;
- b) che non era ragionevole aspettarsi che Lepida, al momento di sottoscrivere il Contratto tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
- c) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

Oltre alle condizioni sopra descritte, Lepida non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazioni definibili causa di "Forza Maggiore" e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali.

In presenza di causa di "Forza Maggiore", Lepida deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l'evento di "Forza Maggiore". Qualora l'evento di "Forza Maggiore" continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità a carico di Lepida.

È in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 13. Sospensione del servizio

In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore Lepida potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. Lepida potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso.

Articolo 14. Garanzie e manleva

Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l'utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare:

- a) che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all'inizio dell'attività;
- b) che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall'utilizzo del Servizio da parte di terzi;
- c) che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente.

Nell'eventualità in cui soggetti terzi, senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne Lepida da ogni pregiudizio che possa derivarne.

Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascrivere a Lepida danni cagionati da tali accessi abusivi.

Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne Lepida da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente lepida da ogni onere di accertamento o controllo.

Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private.

Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di “*mail spamming*” o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario).

A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di Lepida rispetto all’attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne Lepida da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest’ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall’attività svolta dal Cliente.

Fermo il diritto di Lepida di invocare la risoluzione automatica del Contratto ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di Lepida sospendere a propria discrezione ed immediatamente e senza preavviso il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

Articolo 15. Condizione risolutiva

Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l’esecuzione del Contratto, lo stesso s’intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c.

Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Articolo 16. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

Lepida avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;
- b) uso improprio del Servizio e/o dell’infrastruttura;
- c) nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all’art. 14;
- d) qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.

Lepida avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con semplice comunicazione al Cliente. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto; Lepida potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa anche mediante telefax o posta elettronica.

Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

Articolo 17. Cessione del Contratto

Per cessione del Contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.

Le Parti non potranno cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione.

Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.

Articolo 18. Proprietà

Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto stesso.

Articolo 19. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero.

Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente contratto le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.

Articolo 20. Disposizioni Varie

Il Contratto rappresenta l'unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti.

In caso di discordanza tra le presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'offerta, al contratto o all'accordo, saranno ritenute vincolati le disposizioni contenute in quest'ultimo.

L'eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto non comporta la nullità delle altre clausole.

Ogni modifica del Contratto sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto dalle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto stesso.

Articolo 21. Comunicazioni

Ogni comunicazione inerente al Contratto dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto stesso (numero del contratto, numero di protocollo, data, oggetto).

Le comunicazioni – da inviare ai recapiti specificati nel Contratto o suoi Allegati - si considerano effettuate:

- a) in caso di invio a mezzo fax, al momento del ricevimento risultante dallo specifico rapporto di trasmissione con esito positivo;
- b) in caso in invio a mezzo e-mail, al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente;
- c) in caso di lettera raccomandata o di telegramma, al momento del ricevimento degli stessi;
- d) in caso di consegna a mano, al momento della firma della ricevuta di consegna per opera del ricevente.

Per ogni comunicazione che prevede esplicitamente l'utilizzo della raccomandata A/R l'indirizzo di spedizione – a meno di diversa indicazione contenuta nel Contratto o suoi Allegati - dovrà essere:

Lepida S.p.A.

Viale Aldo Moro, 64

40127 Bologna

Spett. le

ARPA Emilia-Romagna

Viale Silvani , 6

40124 BOLOGNA

Alla cortese attenzione del

Responsabile Servizio Sistemi Informativi

Dott. Piero Santovito

Oggetto: Offerta Adesione Contratto PAH-ULA Oracle .

Con la presente siamo ad inviarvi l'offerta economica relativa all'adesione al contratto Oracle denominato (PAH-ULA) per i programmi di seguito elencati, che possono essere installati per un numero illimitato (*Unlimited Deployment*) di Processori a decorrere dal 01.12.2013 e sino al 31.12.2016 ed utilizzati anche dopo la scadenza contrattuale.

I programmi Unlimited Deployment previsti nel presente contratto sono i seguenti :

- *Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual*
- *Real Application Clusters – Processor Perpetual*
- *Partitioning – Processor Perpetual*
- *Tuning Pack – Processor Perpetual*
- *Diagnostics Pack – Processor Perpetual*
- *Spatial and Graph – Processor Perpetual*
- *Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual*
- *Advanced Security – Processor Perpetual*
- *Oracle Audit Vault and Database Firewall – Processor Perpetual*
- *Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual*
- *Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual*

Allegati alla presente offerta inviamo le condizioni generali di fornitura standard Lepida S.p.A. e le condizioni di fornitura specifiche del contratto PAH-ULA – Oracle.

La parte economica nella presente offerta è costante negli anni coperti da contratto senza alcun ulteriore adeguamento (*es. adeguamenti ISTAT*).

Per ogni aspetto tecnico dell'accordo vi prego di rivolgervi a Giuliano Franceschi email: giuliano.franceschi@lepida.it cell: 366.6819146, mentre per gli aspetti contrattuali vi prego di rivolgervi a Paolo Montosi email: paolo.montosi@lepida.it cell: 366.6684749 .

Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l'occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Lepida S.p.A.
Il Direttore Generale
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)

Allegati :

Condizioni Generali di Fornitura standard.

Condizioni di fornitura specifiche del contratto PAH-ULA - Oracle

GM/pm

Condizioni economiche della Fornitura

Ente	Importo anno 2014	Importo anno 2015	Importo anno 2016
ARPA Emilia - Romagna	€ 29.306,63	€ 27.052,27	€ 27.052,27
IVA 22%	€ 6.447,46	€ 5.951,50	€ 5.951,50
Totale canone annuale IVA compresa	€ 35.754,09	€ 33.003,77	€ 33.003,77

Il costo sopra riportato è relativo **al canone annuale** da corrispondere per l'intera durata del contratto.

Condizioni di Fornitura

Fatturazione:	Annuale al momento dell'accettazione.
Pagamento:	60 gg. FMDF.
Validità del contratto:	Il presente contratto ha validità dal 01.01.2014 fino al 31.12.2016 .
Varie:	Le quotazioni riportate sono in euro e sono da considerarsi IVA compresa.
Allegati:	Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Lepida S.p.A.

Il Direttore Generale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(F.to digitalmente)

Per accettazione

ARPA Emilia - Romagna

(F.to digitalmente)



**Condizioni di Fornitura specifiche del
contratto PAH-ULA - Oracle**



CONDIZIONI DI FORNITURA CONTRATTO PAH-ULA - ORACLE

PREMESSA

LepidaSpA mette a disposizione degli Enti Soci del territorio la possibilità di aderire al Contratto PAH-ULA - ORACLE con licenze illimitate, sottoscritto da LepidaSpA. Il presente contratto prevede la fornitura di Programmi Unlimited Deployment (*di seguito "Programmi"*) e servizi di Software Update License & Support (*di seguito "Supporto Tecnico"*).

L'Ente avrà diritto all'utilizzo dei Programmi concessi in licenza Unlimited Deployment definiti ed elencati nella sezione Programmi, a condizione che venga corrisposto con continuità il canone annuale, di cui alla presente offerta.

PROGRAMMI

I Programmi di seguito elencati possono essere utilizzati per un numero illimitato (*Unlimited Deployment*) di Processori a decorrere dal 01.12.2013 sino al 31.12.2016. L'Ente sottoscrittore può installare i prodotti sotto elencati senza limitazione alcuna, in ambiente fisico o virtuale, on premise o presso datacenter esterni.

- Oracle Database Enterprise Edition
- Real Application Clusters
- Partitioning
- Tuning Pack
- Diagnostics Pack
- Spatial and Graph
- Oracle Active Data Guard
- Advanced Security
- Oracle Audit Vault and Database Firewall
- Oracle Database Standard Edition

UTILIZZO E GESTIONE

L'Ente sottoscrittore potrà utilizzare i Programmi nell'ambito dei sistemi applicativi attualmente in uso e/o di futuro uso per la copertura funzionale e per le proprie finalità. LepidaSpA autorizza l'Ente sottoscrittore a procedere direttamente o indirettamente con terze parti nello sviluppo e nella gestione di soluzioni basate sui prodotti Oracle previsti nell'accordo, operando sempre e comunque in nome e per conto di LepidaSpA titolare del contratto con Oracle.

Ai fini del presente Documento, per Supporto Tecnico Complessivo si intende: Supporto Tecnico per i Programmi prima indicati. Si precisa che il servizio di manutenzione previsto dal contratto PAH-ULA è lo stesso previsto dalla manutenzione standard prestata da Oracle, sia per quanto riguarda le modalità

operative che per la erogazione del servizio e che è garantita la gestione delle Service Request e la possibilità di scaricare nuove versioni del software.

L'Ente sottoscrittore può accedere, direttamente o indirettamente mediante terze parti, al servizio di supporto "My Oracle Support" facendo riferimento al sito Web Oracle all'indirizzo: <https://support.oracle.com> agendo in nome e per conto di LepidaSpA. Il **CSI 19326023** può essere utilizzato da qualsiasi soggetto che opera per la gestione di soluzioni degli Enti, opportunamente incaricato da LepidaSpA o dall'Ente stesso, e comunque sempre autorizzato esplicitamente da LepidaSpA attraverso l'iter di abilitazione esplicita all'uso del portale di interfacciamento Oracle atto a fornire a tale soggetto lo status di collaboratore di LepidaSpA per la gestione di richieste di assistenza con i tecnici Oracle.

MANUTENZIONE A VALLE DELLA SCADENZA

Entro 30 (*trenta*) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto di Unlimited Deployment ("*Data di Certificazione*") LepidaSpA dovrà fornire ad Oracle una dichiarazione attestante il numero delle licenze d'uso per i Programmi Unlimited Deployment installati ed eseguiti alla scadenza del Periodo contrattuale, tale quantitativo costituirà il "Numero di Licenze Certificate". A tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei Programmi Unlimited Deployment verranno fissati definitivamente in base al Numero di Licenze Certificate per i quali sarà attribuito a Lepida un diritto di licenza d'uso a perpetuo.

Alla scadenza del contratto del 31.12.2016 il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali valuterà l'opportunità di sottoscrivere un nuovo contratto a licenze illimitate oppure di procedere con la manutenzione dell'installato. In questo secondo caso, il costo di manutenzione sarà indipendente dal numero di processori installati e sarà indicativamente inferiore al 50% del canone previsto in questo contratto.

CLAUSOLE ACCESSORIE

Le parti espressamente pattuiscono, nell'ambito della determinazione delle reciproche prestazioni, l'esonero dell'Ente/Azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali controversie che dovessero insorgere tra Oracle e LepidaSpA, ivi comprese, in particolare, quelle che riguardino o presuppongano l'esecuzione e/o l'interpretazione dell'accordo quadro PHA-ULA. Resta quindi stabilito che l'Ente/Azienda non potrà essere chiamato a rispondere in alcun modo né ad alcun titolo di eventuali violazioni o inadempimenti per le quali LepidaSpa dovesse risarcire Oracle, a qualsiasi titolo (ivi compresi accordi, transazioni e statuizioni giudiziali) ed in qualsiasi tempo.